

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07231/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7231 del 2022, proposto da
Elisabetta Emanuele, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo,
Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Consorzio
Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Simona Andrei, Roberta Aniello, Angela Botta, Flora Bottino, Claudio Bucciarelli,
Concetta Eleonora Buscemi, Flavia Capodicasa, Sara Cristadoro, Luisa Damato,
Giuseppe Desideri, Antonella Di Diana, Carmela Di Santo, Claudio Finelli,
Emiliano Giorgi, Atala Grattarola, Susanna Guarducci, Carmine Iannicelli, Walter
Landi, Antonella Mancaniello, Fausto Luigi Melissano, Valentina Parisi, Luisa
Nicla Serena Pezone, Antonella Rita Pisu, Raffaele Prodomo, Liliana Angela

Savino, Carla Sermasi, Maria Spinavaria, Tiziana Trois, Manuela Vacante, Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Filomena Gordon, Elena Moriconi, non costituiti in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 05535/2022, resa tra le parti, concernente Per l'annullamento A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in uno agli atti allegati, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»; B) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati; C) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018); D) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti; E) dell'avviso pubblicato sulla GURI 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018; F) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva; G) del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 8 laddove disciplina la prova preselettiva; H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PERAGINE VALERIA il 3/10/2019 :

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:

- a) del Decreto prot. n. 0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCARDI EUGENIA ANDREINA il 28/10/2019 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse della ricorrente.

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che, allo stato:

ferma restando la necessità di approfondire, in sede collegiale, le molteplici questioni processuali implicate nella vicenda contenziosa in esame, nella necessaria valutazione comparativa tra i diversi interessi in rilievo, risulta prevalente quello alla continuità dell'organizzazione del servizio scolastico, sino alla definizione della fase cautelare;

a tale scopo, l'amministrazione scolastica è obbligata ad assicurare la permanenza in servizio della ricorrente, sino alla decisione collegiale sull'istanza cautelare; trattandosi di giudizio incardinato secondo il rito camerale dell'ottemperanza, i termini processuali sono dimezzati, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del CPA; sussistono i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le seguenti modalità:

parte ricorrente dovrà far pubblicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, e per almeno dieci giorni consecutivi, nei siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio Scolastico regionale ove è ubicata la sua sede di servizio, il ricorso per ottemperanza, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione e il presente decreto;

indipendentemente dal perfezionamento della disposta notifica e dal decorso dei termini dilatori a tutela dei destinatari della notifica per pubblici proclami, risulta indispensabile sottoporre al collegio l'esame della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, riservando al collegio stesso ogni ulteriore decisione in rito e sul merito;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia delle determinazioni impugnate dalla parte ricorrente, ordinando all'amministrazione di assumere ogni conseguente determinazione finalizzata a mantenere la ricorrente in servizio presso la sede di assegnazione, sino alla decisione cautelare collegiale.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 4 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2022.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO